

# **Regolamento per la nomina e il funzionamento del “Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale”**

## **Articolo 1**

### **Istituzione del Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale**

1. Nell'ambito del Comune di Vicenza è istituita la figura del Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Garante è un organo monocratico

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. Con l'introduzione della figura del “Garante” il Comune di Vicenza, in osservanza del proprio Statuto comunale intende potenziare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo così come enunciati dalla Costituzione Italiana, in particolare agli artt. 2<sup>i</sup>, 3<sup>ii</sup>, 4<sup>iii</sup>, 13<sup>iv</sup> e 27<sup>v</sup>, sia nel momento della detenzione o della limitazione della libertà personale, sia nel successivo periodo di reinserimento sociale.

## **Articolo 3**

### **Ruolo e Compiti del Garante**

1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative del Comune, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale.
2. In tale ambito il Garante espleta interventi e funzioni che vengono in via generale qui di seguito elencate:
  - a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Vicenza, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione professionale, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
  - b) supporta le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone detenute e i soggetti interlocutori e segnala irregolarità procedurali, per consentire agli organi competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela;

- c) formula osservazioni e pareri, a seguito di richiesta degli organi comunali competenti, in ordine ad interventi di carattere amministrativo che possono riguardare persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
  - d) si rivolge alle autorità competenti per informazioni relative a violazioni dei diritti, garanzie e prerogative dei detenuti segnalando eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma;
  - e) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva, anche tramite iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;
  - f) promuove, con le Amministrazioni interessate, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione e contatti diretti con i detenuti, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria. In particolare, predispone, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Vicenza San Pio X, un calendario di presenze presso la casa circondariale stessa per poter interloquire direttamente con i detenuti;
  - g) è a disposizione delle famiglie dei detenuti e di quanti sono interessati alle problematiche insite nella restrizione.
3. Il "Garante", per le suddette funzioni, collabora strettamente con altri soggetti pubblici e privati, con il mondo del volontariato, del terzo settore e, se istituita, con la Consulta per le problematiche penitenziarie

#### **Articolo 4 Nomina, requisiti e durata**

1. Possono presentare la propria candidatura a Garante tutti coloro che, tenuto conto della specificità e dei compiti assegnati, risultino avere una comprovata esperienza e/o formazione culturale nel campo della tutela dei diritti delle persone, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, delle attività sociali presso gli Istituti di prevenzione e pena e/o l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna ed una conoscenza della realtà carceraria locale, offrendo la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di attività professionali nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense, nonché con ogni carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dal Comune di Vicenza. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
3. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
4. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade immediatamente dalla carica. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

5. Il presidente del Consiglio Comunale invita i soggetti aventi i requisiti del precedente comma a presentare la propria candidatura tramite avviso pubblico.
6. Il Consiglio Comunale, tenuto conto dei requisiti e dei compiti, elegge il "Garante" a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Nel caso in cui, per due votazioni consecutive, nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
7. Il Garante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale e il suo mandato è prorogato fino all'elezione del successore per un massimo di sei mesi. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

## **Articolo 5**

### **Dimissioni, revoca e decadenza**

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale. In questo caso il Presidente del Consiglio Comunale è obbligato a indire l'avviso pubblico per le nuove candidature, entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni.
2. La revoca del Garante è disposta dal Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati ed è obbligatoriamente attuata quando il Garante dovesse riportare talune delle condanne previste dall'art. 58, comma 1<sup>vi</sup> del T.U.E.L..
3. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni dall'avvio del procedimento, le proprie controdeduzioni. Il presidente del Consiglio Comunale esamina le controdeduzioni e, sentita la Conferenza dei Capigruppo, provvede in merito e, eventualmente, entro 30 giorni dal provvedimento di revoca, avvia il procedimento di nomina di un nuovo Garante.
4. In caso di decadenza, il Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni avvia il procedimento di nomina di un nuovo Garante.

## **Articolo 6**

### **Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari e alla Consulta per le problematiche penitenziarie, ove istituita, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Garante presenta annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno seguente, alla Consulta per le problematiche penitenziarie, ove istituita, alla VI<sup>a</sup> Commissione consiliare e al Consiglio Comunale una relazione scritta sulla attività svolta.
2. Durante le attività delle Commissioni Consiliari permanenti, della Consulta per le problematiche penitenziarie e del Consiglio comunale, su richiesta dei rispettivi Presidenti, può essere chiamato a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli altri Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

**Articolo 7**  
**Strutture, personale, indennità**

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale individuerà le modalità organizzative idonee per la funzionalità della struttura di supporto dell'attività del Garante.
2. La carica di Garante è gratuita. Con propria deliberazione la Giunta Comunale individuerà altresì le modalità di rimborso delle spese sostenute per l'attività relativa alla carica.

- i ART. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- ii ART. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- iii ART. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- iv ART. 13 - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- v ART. 27 - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
- vi ART. 58, COMMA 1 DEL T.U.E.L - Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.